

REPUBBLICA ITALIANA

*Regione Siciliana***ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO  
SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA****DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA****SERVIZIO 2 – INTERVENTI RELATIVI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE**

**Disposizioni attuative generali, criteri, prescrizioni tecnico-operative – Legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 art. 14 modificato con legge regionale 9 maggio 2017 n. 8 art. 17 – Disposizioni in materia di associazioni regionali allevatori finalizzate all'assistenza tecnica negli allevamenti, con l'obiettivo di favorire il miglioramento della qualità delle produzioni di filiera, l'innovazione ed il rafforzamento e la competitività delle imprese.**

## **1. Oggetto e finalità**

La legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 all'art. 14 – *Disposizioni in materia di associazioni regionali allevatori* - come modificato dal comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 9 maggio 2017 n. 8, prevede la concessione di aiuti alle Associazioni regionali degli allevatori giuridicamente riconosciute ed aderenti alla Associazione Italiana Allevatori di cui all'art. 3, comma 2, della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, nonché alla stessa Associazione Italiana Allevatori, con l'obiettivo di favorire il miglioramento della qualità delle produzioni di filiera, l'innovazione ed il rafforzamento e la competitività delle imprese zootecniche. Gli aiuti sono concessi nei limiti stabiliti dalla normativa unionale e nazionale in materia, fino al 100% dei costi ammissibili. Gli aiuti sono versati a favore delle Associazioni degli allevatori in qualità di soggetti attuatori del servizio e non comportano pagamenti diretti agli allevatori.

Gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni di cui Capo I ed al Capo III (artt. 20, 21, 22 e 24) del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella GUUE L 193 del 1° luglio 2014.*

## **2. Riferimenti normativi**

- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 326 del 26/10/2012;
- Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio del 13/07/2015 sull'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuto di Stato orizzontali;
- Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13/07/2015 recante modalità di applicazione dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. L 193/25 del 1° luglio 2014;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- Legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale".

### **3. Soggetto attuatore dei servizi**

Il soggetto attuatore dei servizi previsti dal presente regime di aiuto sarà individuato tra le associazioni degli allevatori operanti in Sicilia, dotate di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nel settore zootecnico.

L'attuazione del servizio di assistenza tecnica agli allevamenti, di cui al presente atto, avviene sulla base di specifici progetti operativi annuali e/o pluriennali (PO) presentati dall'associazione degli allevatori in coerenza con la politica zootecnica regionale e le esigenze di assistenza tecnica del comparto, ed approvati dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

Il soggetto attuatore dei servizi organizza ed attiva il piano delle iniziative, provvedendo al relativo coordinamento tecnico, organizzativo e gestionale.

### **4. Destinatari finali**

I destinatari dei servizi dell'assistenza tecnica sono le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) di cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, attive nel settore della produzione agricola primaria operanti nel settore zootecnico all'interno del territorio della regione Sicilia, che aderiscono alle iniziative di assistenza tecnica negli allevamenti previste dal PO.

I suddetti servizi, per come di seguito articolati, dovranno essere accessibili a tutti gli allevatori della Sicilia e l'appartenenza all'associazione allevatori individuata non costituisce una condizione per avere accesso al servizio.

### **5. Tipologie di aiuto**

Il presente atto disciplina le tipologie di aiuto di seguito riportate:

a) Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (riferimento art. 21 del regolamento (UE) n. 702/2014).

Gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, di attività dimostrative e di azioni di informazione nel settore zootecnico.

Gli aiuti previsti finanziano i seguenti costi ammissibili:

1. spese per l'organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, di attività dimostrative e di azioni di informazione;

2. spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti;
3. nel caso di progetti dimostrativi, sono ammissibili anche i seguenti costi di investimento:
  - (i) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% della spesa totale ammissibile dell'intervento in questione;
  - (ii) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
  - (iii) spese generali collegate alle spese di cui ai punti i) e ii), come onorari di consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui ai punti i) e ii);
  - (iv) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

I costi di cui al punto 3 sono ammissibili solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo. Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

Gli aiuti sono erogati all'associazione degli allevatori, in qualità di soggetto attuatore dei servizi e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari (allevatori).

Per l'espletamento dei servizi di cui sopra l'associazione degli allevatori deve disporre delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare.

Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

L'appartenenza degli allevatori all'associazione degli allevatori individuata non costituisce una condizione per avere accesso alle attività.

Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione degli allevatori sono limitati ai costi delle attività prestate per le azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, attività dimostrative ed azioni di informazione.

L'intensità di aiuto prevista non potrà superare il 100% dei costi ammissibili.

Nel caso dei progetti dimostrativi di cui al punto 3), l'importo massimo dell'aiuto è limitato a 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi fiscali.

b) Aiuti per servizi di consulenza (riferimento art. 22 del regolamento (UE) n. 702/2014).

Gli interventi sono finalizzati ad aiutare gli allevatori ad usufruire di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali della propria impresa zootecnica.

I servizi di consulenza dovranno riguardare, oltre alle tematiche inerenti il comparto zootecnico, anche, ed obbligatoriamente, misure specifiche volte alla modernizzazione, al rafforzamento della competitività, all'integrazione settoriale, all'innovazione, all'orientamento al mercato e alla promozione

dell'imprenditorialità e/o la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.

Gli aiuti sono erogati all'associazione degli allevatori, in qualità di soggetto attuatore dei servizi di consulenza e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari (allevatori).

L'associazione degli allevatori deve risultare dotata di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nel settore zootecnico in cui presta consulenza.

Nell'esercizio dell'attività di consulenza l'associazione degli allevatori è tenuta al rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

L'appartenenza degli allevatori all'associazione degli allevatori individuata non costituisce una condizione per avere accesso al servizio.

Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione degli allevatori sono limitati ai costi del servizio di consulenza prestato.

L'importo dell'aiuto è limitato a 1.500,00 euro per consulenza.

c) Azioni promozionali a favore dei prodotti zootecnici (riferimento art. 24 del regolamento (UE) n. 702/2014).

Gli aiuti finalizzati alle azioni promozionali sono destinati a finanziare i costi per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni. I predetti aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

- spese di iscrizione;
- spese di viaggio e spese per il trasporto di animali;
- spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;
- affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
- premi simbolici fino a un valore di 1.000,00 euro per premio e per vincitore. Questi sono versati al prestatore delle azioni promozionali solo se il premio è stato effettivamente consegnato e su presentazione di una prova della consegna.

Gli aiuti sono concessi sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti.

Le azioni promozionali di cui sopra, a favore dei prodotti zootecnici, saranno prestate dall'associazione degli allevatori.

Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

La partecipazione alle attività promozionali di cui sopra non è subordinata all'adesione all'associazione allevatori individuata e i contributi alle spese amministrative dell'associazione degli allevatori sono limitati ai costi inerenti alle azioni promozionali.

L'intensità di aiuto previsto non potrà superare il 100% dei costi ammissibili.

d) Produzione di qualità (riferimento art. 20 del regolamento (UE) n. 702/2014).

Gli aiuti per l'adesione degli allevatori ai regimi di qualità prevedono le seguenti categorie:

1. aiuti a copertura dei costi per attività di ricerche di mercato;
2. aiuti per l'ideazione e la progettazione di un prodotto e per la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità.

Gli aiuti previsti sono concessi nell'ambito dei seguenti regimi di qualità:

a) regimi di qualità istituiti ai sensi dei seguenti regolamenti e disposizioni:

- i) regolamento (UE) n. 1151/2012 del Consiglio;
- ii) regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

b) regimi di qualità, inclusi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:

i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi di qualità deve derivare da obblighi tassativi che garantiscono:

- caratteristiche specifiche del prodotto, oppure
- particolari metodi di produzione, oppure
- una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute e benessere degli animali o tutela ambientale;

ii) i regimi di qualità devono essere accessibili a tutti i produttori;

iii) i regimi di qualità devono prevedere disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto deve essere verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

iv) i regimi di qualità devono essere trasparenti e assicurare una tracciabilità completa dei prodotti agricoli;

c) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai requisiti stabiliti nella comunicazione della Commissione "Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari".

Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

L'appartenenza degli allevatori all'associazione degli allevatori individuata non costituisce una condizione per avere accesso al servizio.

Gli aiuti sono versati all'associazione degli allevatori in qualità di soggetto prestatore del servizio di ricerca e/o servizio di consulenza e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari (allevatori).

L'intensità di aiuto previsto non potrà superare il 100% dei costi effettivamente sostenuti.

## **6. Campo di applicazione**

- Non è ammessa la concessione degli aiuti alle imprese in difficoltà, come definite dall'articolo 2, punto (14) del regolamento (UE) n. 702/2014.

- E' escluso il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
- Il presente regime non prevede aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

## **7. Demarcazione e cumulo degli aiuti**

Gli aiuti di cui al presente regime non devono essere cumulati con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal regolamento (UE) n. 702/2014.

Gli aiuti di cui al presente regime non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del predetto regolamento (UE) n. 702/2014.

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili di cui al presente regime, esentati dall'obbligo di notifica, possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili - in tutto o in parte coincidenti - unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al regolamento (UE) n. 702/2014.

Gli aiuti di cui al presente regime senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal regolamento (UE) n. 702/2014.

## **8. Disposizioni**

Sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica, almeno dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore.

In ogni caso il regime di aiuto sarà attuato solamente dopo la ricezione del numero di identificazione dell'aiuto ex articolo 9, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (UE) n. 702/2014.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 702/2014, sono ammesse esclusivamente le spese sostenute e le attività effettuate successivamente alla presentazione della domanda da parte del beneficiario.

La domanda di aiuto deve contenere i seguenti elementi:

- a) Nome e dimensioni del beneficiario;
- b) Descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
- c) Ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) Elenco dei costi ammissibili;

e) Tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Le spese eventualmente sostenute dall'associazione degli allevatori per le attività, i servizi e/o gli investimenti di cui sopra prima della conclusione del procedimento istruttorio, nel caso di non ammissibilità della domanda di aiuto, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione Siciliana e, pertanto, restano completamente a carico della medesima associazione degli allevatori.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

Le informazioni sugli aiuti di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 702/2014, sono pubblicate su un sito web dedicato, a livello regionale o nazionale. Le informazioni relative agli aiuti individuali sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione degli stessi in un formato standardizzato che permetta funzioni di ricerca e scaricamento efficaci.

#### **10. Norma finanziaria**

La dotazione finanziaria del regime di aiuto per il primo anno di attuazione (2017) è pari ad euro 2.800.000,00 mentre per le successive annualità 2018 e 2019 è pari a euro 1.400.000,00 per ciascun anno.

IL DIRIGENTE GENERALE  
Gaetano Cimò